

13 Marzo 2020

Avv. Davide Ansanelli
Dir. PER

Dott. Franco Sicliano
Responsabile task force ENEA
Emergenza sanitaria

Oggetto: Direttiva 2/2020 Ministero Pubblica Amministrazione

La direttiva in oggetto, che si trasmette in allegato, dispone al p.3

*"...In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali **assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.....**".*

L'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria non può dunque prevedere, a nostro avviso, i limiti temporali attualmente vigenti in ENEA e fissati in quindici giorni/mese ma unico limite temporale diventa, a questo punto la fine della emergenza sanitaria.

Per quanto sopra esposto si chiede di abolire l-attuale limite previsto per il lavoro agile e di correggere i comportamenti di quei responsabili che fraintendendo il comunicato del presidente e la relativa circolare applicativa considerano ferie residue anche quelle ancora non maturate del 2020, e negano la autorizzazione al LAg in assenza di un piano di fruizione ferie del/la dipendente.

I migliori saluti

Marcello Iacovelli
